

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO DENOMINATO "BLUE BUSINESS GUARD INDIVIDUAL"

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA.

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO. ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al Prodotto sono fornite in altri documenti (DIP aggiuntivo, condizioni e scheda e/o certificato di Polizza). Modifiche al Prodotto (ad esempio ulteriori coperture) non previste in detti documenti possono essere concordate con la Compagnia.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza "claims made" a copertura delle richieste di risarcimento, formulate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione, in relazione ad atti illeciti commessi dall'assicurato stesso nell'ambito della carica ricoperta.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi richiesta di risarcimento cagionata da un atto illecito dell'assicurato
- ✓ Costi di indagine
- ✓ Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall'assicurato in conseguenza di una richiesta di risarcimento o indagine
- ✓ Perdite patrimoniali subite dal coniuge, dal convivente, dal legale rappresentante o dall'erede dell'assicurato, derivanti o conseguenti a qualsiasi richiesta di risarcimento

La copertura è estesa a :

- ✓ perdite patrimoniali di cui il coniuge, il convivente, il legale rappresentante o l'erede dell'assicurato debbano rispondere in proprio in conseguenza di qualsiasi richiesta di risarcimento cagionata da un atto illecito dell'assicurato o di cui l'assicurato debba rispondere a titolo di responsabilità civile
- ✓ costi di difesa di emergenza
- ✓ richieste di risarcimento relative ad errori nella gestione dei rapporti di lavoro
- ✓ anticipo dei costi di difesa e dei costi di ripristino della reputazione

(coperture principali)



Che cosa non è assicurato?

La copertura non opera quando le richieste di risarcimento siano riconducibili:

- ✗ Al conseguimento da parte dell'assicurato di un profitto o di un vanataggio cui non ha diritto
- ✗ Alla violazione dolosa di disposizione legislative
- ✗ A fatti o circostanze precedenti alla decorrenza del presente contratto dalle quali l'assicurato avrebbe potuto prevedere l'insorgere di una richiesta di risarcimento
- ✗ A danni a persone e/o a cose
- ✗ A responsabilità amministrativo/contabile

Sono escluse le perdite patrimoniali:

- ✗ Non risarcibili in base ad embargo e/o altre sanzioni
- ✗ Derivanti da Responsabilità Civile Professionale
- ✗ Derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell'assicurato da parte di altri manager della società
- ✗ Derivanti da inquinamento.

(esclusioni principali)



Ci sono limiti di copertura?

- ! Massimale aggregato per tutte le richieste di risarcimento formulate per la prima volta durante la copertura e per i costi di difesa
- ! Franchigia assoluta, applicata una sola volta per tutte le richieste di risarcimento relative ad un unico atto illecito relativo al rapporto di lavoro e applicabile per i costi di difesa in base a quanto previsto dall'art. 1917 del codice civile
- ! Richieste di risarcimento avanzate al di fuori del periodo di polizza e/o per atti illeciti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto)



Dove vale la copertura?

La copertura è valida nel territorio dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile

L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo

- in caso di sinistro, informare la Compagnia tempestivamente.

L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo

- in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto.
- non fare ammissione o assumersi la responsabilità, stipulare accordi transattivi o prestare acquiescenza a sentenze o pagare somme senza il preventivo consenso dell'assicuratore
- comunicare le circostanze che potrebbero dare adito a richieste di risarcimento
- rimborsare all'assicuratore qualunque pagamento che non rientri nella copertura.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato nelle periodicità indicate nel contratto all'assicuratore o all'intermediario da questi incaricato. Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. Se alle scadenze convenute i premi successivi non sono stati versati, l'assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.



Come posso disdire la polizza?

In mancanza di disdetta con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la polizza è prorogata per un ulteriore anno e così successivamente.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225